

Pubblicato il 15/10/2018

**N. 00951/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01010/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, proposto da

Volontari del Soccorso di Cavallino Treporti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988 - Frari;

*contro*

Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Basso, Marco De Rosa, con domicilio eletto presso lo studio Marco De Rosa in Treviso, via Pascoli n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Cristina Zampieri, Chiara

Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;

*per l'annullamento*

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 683 del 3 agosto 2018 con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto di emergenza in ambulanza nelle località balneari dell'Azienda n. 4, lotto n. 1, CIG 757599118D, comprendente il “servizio opzionale” a Cavallino Treporti, del bando, del capitolato, del disciplinare di gara e dei relativi allegati (doc. n. 2);
- di ogni atto prodromico e consequenziale, comunque connesso, ivi compresi il parere, non conosciuto, della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia della Regione Veneto del 20.04.2018 e la nota, del pari non conosciuta, n. 168606 del 8.05.2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e di Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che con il presente gravame l'odierna ricorrente – che è un'organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale delle OdV ed accreditata per l'esercizio del trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della LR n. 22/2002 – ha impugnato la deliberazione 3 agosto 2018 n. 683 con cui l'ULSS n. 4 Veneto Orientale ha indetto una gara, nel lotto n. 1, per l'affidamento (anche) dei servizi di trasporto di emergenza a Cavallino

Treporti, anziché continuare ad utilizzare lo strumento della convenzione di cui art. 5 della LR n. 26 del 2012, come fatto fin'ora;

che il proposto gravame è ammissibile in quanto il ricorso alla procedura concorsuale, anziché alla trattativa privata, lede immediatamente l'interesse dell'odierna ricorrente che mira ad ottenere direttamente, senza gara, l'affidamento del servizio stesso: l'onere di immediata impugnazione del bando sussiste, infatti, non solo qualora l'interessato censuri le clausole che gli impediscano la partecipazione alla gara ovvero quando gli impediscano una corretta e consapevole elaborazione della proposta economica, ma anche (e soprattutto) quando intenda contestare la decisione dell'Amministrazione di avviare la procedura concorsuale;

che, nel merito, *in subiecta materia* questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare (cfr. sent. n. 275/2018: nè, allo stato, sussistono elementi per dissociarsi dalle considerazioni ivi svolte) che l'art. 17, I comma, lett. h) del DLgs n. 50/2016 ha stabilito, in conformità con l'art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (che ha fornito concretezza al 28° considerando della medesima direttiva) - derogando alla regola generale secondo cui i servizi pubblici sono affidati attraverso una gara volta ad individuare il soggetto che garantisca le condizioni ottimali -, che i "servizi di ambulanza" identificabili con il codice CPV 85143000-3 (servizi di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza) sono esclusi dalle disposizioni del codice. La disciplina comunitaria e, conseguentemente, quella nazionale hanno introdotto la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell'attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto - come si è detto innanzi - alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro, e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell'urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito). Si era inoltre evidenziato che la possibilità di affidare in

convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato soltanto i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017);

che, peraltro, l’art. 5, V comma della LR n. 26/2012 stabilisce, coerentemente con la precitata normativa, che i servizi elencati nell’art. 2 - tra cui sono i servizi di trasporto di emergenza e urgenza eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM) - debbono essere prioritariamente svolti dalle Aziende ULSS mediante convenzionamento diretto con Enti Sanitari, Associazioni e Ipab iscritti in un apposito elenco regionale, a mero rimborso dei costi, e che solo qualora tali servizi non possano essere assicurati dai predetti soggetti l’Azienda ULSS può affidarli a titolo oneroso mediante procedure ad evidenza pubblica;

che il servizio oggetto dell’impugnata procedura è indicato (cfr. le pagg. 5 e 6 del capitolato) come “*servizio con ambulanza di emergenza...*”, né risulta contestato che trattasi, appunto, di servizio di trasporto nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale: detto servizio, pertanto dovrà essere oggetto di una convenzione da stipularsi con un’organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale delle OdV ed accreditata per l’esercizio del trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della LR n. 22/2002;

che, ciò stante, il ricorso è fondato, le spese venendo liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gara nei limiti dell’interesse fatto valere.

Spese rifuse, a carico della resistente Azienda ULSS (compensate con la Regione, che si è costituita con mera comparsa di forma), nella misura di €

2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018  
con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Michele Pizzi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Claudio Rovis**

**IL SEGRETARIO**